

	REGOLAMENTO AZIENDALE	REG. n. 24
	Azienda ULSS n.1 Dolomiti	Ed. 2 Rev. 0 del 13/07/2022
	Regolamento disciplinante le elezioni del Consiglio dei Sanitari	1 di 7

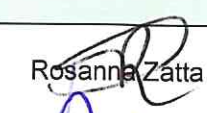
Regolamento disciplinante le elezioni del Consiglio dei Sanitari

INDICE:

1) Scopo	2
2) Campo di applicazione.....	2
3) Riferimenti normativi e documenti aziendali.....	2
4) Definizioni e abbreviazioni.....	2
5) Composizione del Consiglio dei Sanitari.....	3
6) Elettorato attivo	4
7) Elettorato passivo.....	4
8) Commissione elettorale.....	5
9) Liste elettorali.....	6
10) Votazioni	6
11) Proclamazione degli eletti.....	6
12) Norma di rinvio.....	7
13) Approvazione, prima applicazione e disposizioni finali	7
14) Sintesi delle modifiche.....	7

Lista di distribuzione:
tutte le UU.OO. aziendali

Il presente documento può essere scaricato dal sito intranet aziendale: <http://intranet.ulssbl.it> e viene pubblicato sull'Albo Online.

Redazione	Verifica	Approvazione e Recepimento	
Direttore f.f. U.O.C. Affari Generali	U.O.S. Internal Auditing U.O.S. Certificazione di Bilancio Ufficio Trasparenza e Anticorruzione	Owner Direttore f.f. U.O.C. Affari Generali	Direttore Amministrativo Direttore Sanitario Direttore dei Servizi Socio-Sanitari DDG n. _ del ____ proposta da _____
Tiziana Bortot 	Alice Faoro  Saba Somacal  Antonio Capponi 	Tiziana Bortot 	Rosanna Zatta  Maria Caterina De Marco  Giampaolo Pecere 

	REGOLAMENTO AZIENDALE	REG. n. 24
	Azienda ULSS n.1 Dolomiti	Ed. 2 Rev. 0 del 13/07/2022
	Regolamento disciplinante le elezioni del Consiglio dei Sanitari	2 di 7

1) Scopo

1. Il presente Regolamento disciplina le procedure per l'elezione dei componenti del Consiglio dei Sanitari dell'Azienda ULSS n. 1 Dolomiti, organismo elettivo – presieduto dal Direttore Sanitario – con funzioni di consulenza tecnico-sanitaria.

2) Campo di applicazione

1. Il presente Regolamento si applica qualora sia necessario procedere al rinnovo del Consiglio dei Sanitari ovvero alla sostituzione dei componenti che, per qualsiasi motivo, abbiano cessato di farne parte.

3) Riferimenti normativi e documenti aziendali

1. I riferimenti normativi sono:

- l'art. 3, comma 12, del D.Lgs. 30.12.1992, n. 502, e successive modifiche e integrazioni, ai sensi del quale: *“Il consiglio dei sanitari è organismo elettivo dell'unità sanitaria locale con funzioni di consulenza tecnico-sanitaria ed è presieduto dal direttore sanitario. Fanno parte del consiglio medici in maggioranza ed altri operatori sanitari laureati - con presenza maggioritaria della componente ospedaliera medica se nell'unità sanitaria locale è presente un presidio ospedaliero - nonché una rappresentanza del personale infermieristico e del personale tecnico sanitario. Nella componente medica è assicurata la presenza del medico veterinario. Il consiglio dei sanitari fornisce parere obbligatorio al direttore generale per le attività tecnico-sanitarie, anche sotto il profilo organizzativo, e per gli investimenti ad esse attinenti. Il consiglio dei sanitari si esprime altresì sulle attività di assistenza sanitaria. Tale parere è da intendersi favorevole ove non formulato entro il termine fissato dalla legge regionale. La regione provvede a definire il numero dei componenti nonché a disciplinare le modalità di elezione e la composizione ed il funzionamento del consiglio”*;
- l'art. 18 della L.R. 14.9.1994, n. 56, e successive modifiche e integrazioni, ai sensi del quale: *“(1) Il consiglio dei sanitari è organismo elettivo dell'Unità locale socio-sanitaria e dell'Azienda ospedaliera con funzioni di consulenza tecnico-sanitaria. E' presieduto dal direttore sanitario. Fatto salvo quanto disposto dagli articoli 3 comma 12 e 4 comma 1 del decreto legislativo di riordino, è comunque assicurato un equilibrato rapporto tra le varie componenti professionali dell'Unità locale socio-sanitaria o dell'Azienda ospedaliera. (2)... (3) Il consiglio dei sanitari fornisce i pareri di cui all'articolo 3, comma 12, del decreto legislativo di riordino. Il parere deve essere reso nel termine di 20 giorni dal ricevimento della richiesta”*;
- la D.G.R.V. n. 6652 del 28.12.1994 “Modalità di composizione, elezione e funzionamento del Consiglio dei Sanitari (lr n. 56/1994, artt. 18 e 31, comma 1, lett. a)”, come rettificata ed integrata dalla D.G.R.V. n. 136 del 17.1.1995;
- la D.G.R.V. n. 1306 del 16.8.2017 – Allegato A “Linee guida per la predisposizione dell'Atto Aziendale”, ultimo paragrafo, che recita: *“Nulla è innovato per quanto attiene il Consiglio dei Sanitari che, ai sensi dell'art. 3, comma 12, del D.Lgs. n. 502 del 1992, e dell'art. 18 della L.R. n. 56 del 1994, è organismo elettivo con funzioni di consulenza tecnico-sanitaria ed è presieduto dal direttore sanitario. Fanno parte del consiglio medici, veterinari, operatori sanitari laureati e una rappresentanza del personale infermieristico e del personale tecnico sanitario. Il Consiglio dei sanitari fornisce parere obbligatorio al direttore generale per le attività tecnico-sanitarie, anche sotto il profilo organizzativo, e per gli investimenti ad esse attinenti. Il Consiglio si esprime sulle attività di assistenza sanitaria”*.

4) Definizioni e abbreviazioni

D.Lgs.: Decreto Legislativo;

L.R.: Legge Regionale;

D.G.R.V.: Deliberazione della Giunta Regionale del Veneto;

	REGOLAMENTO AZIENDALE	REG. n. 24
	Azienda ULSS n.1 Dolomiti	Ed. 2 Rev. 0 del 13/07/2022
	<i>Regolamento disciplinante le elezioni del Consiglio dei Sanitari</i>	3 di 7

UU.OO.: Unità Operative;

U.O.C.: Unità Operativa Complessa.

5) Composizione del Consiglio dei Sanitari

1. Il Consiglio dei Sanitari è composto da 26 componenti elettivi ed è presieduto dal Direttore Sanitario, componente di diritto.

2. I componenti elettivi sono così individuati:

Categorie professionali	N. Componenti
Dirigenti medici ospedalieri , di cui:	8
- con incarico di direzione di struttura complessa	4
- con altro incarico	4
Dirigenti medici/veterinari e medici convenzionati operanti in ambito territoriale , di cui:	7
- Dirigenti medici del Dipartimento di Prevenzione	1
- Dirigenti veterinari	1
- Dirigenti medici di Distretto	1
- Medici di medicina generale	2
- Pediatri di libera scelta	1
- Medici specialisti ambulatoriali interni	1
Dirigenti sanitari , di cui:	5
- Dirigenti biologi, chimici, fisici	2
- Dirigenti farmacisti	1
- Dirigenti psicologi	1
- Dirigenti delle professioni sanitarie	1
Personale infermieristico	4
Personale tecnico sanitario	2

3. Con riferimento alle categorie professionali di seguito indicate, si intende:

- per "medici di medicina generale": i medici di assistenza primaria (c.d. medici di base e medici di continuità assistenziale);
- per "personale infermieristico": le professioni sanitarie infermieristiche (infermiere, infermiere pediatrico) e la professione sanitaria ostetrica (ostetrica/o);
- per "personale tecnico sanitario":
 - le professioni tecnico sanitarie (tecnico sanitario di laboratorio biomedico, tecnico sanitario di radiologia medica, tecnico di neurofisiopatologia, tecnico ortopedico, tecnico della fisiopatologia cardiocircolatoria e perfusione cardiovascolare, tecnico audiometrista, tecnico audioprotesista, dietista, igienista dentale, odontotecnico, ottico);
 - le professioni sanitarie della riabilitazione (logopedista, ortottista, terapista, della neuro e psicomotricità dell'età evolutiva, tecnico riabilitazione psichiatrica, terapista occupazionale, fisioterapista, massaggiatore non vedente, educatore professionale, podologo);
 - le professioni sanitarie della prevenzione (tecnico della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro, assistente sanitario).

4. Il Consiglio dei Sanitari dura in carica cinque anni dalla data di nomina.

	REGOLAMENTO AZIENDALE	REG. n. 24
	Azienda ULSS n.1 Dolomiti	Ed. 2 Rev. 0 del 13/07/2022
	<i>Regolamento disciplinante le elezioni del Consiglio dei Sanitari</i>	4 di 7

5. In caso di dimissioni o di cessazione dal servizio, per qualsiasi motivo, di un componente, a questi subentra il primo dei non eletti nella categoria professionale di riferimento ovvero – nel caso non siano state espresse preferenze a seguito delle elezioni – il primo dei sorteggiati non ancora nominati nel Consiglio dei Sanitari (vedi successivi punti 8, capoverso 5 e 11, capoverso 2).

6. Qualora non si possa dar corso al subentro per qualsiasi motivo, il Consiglio dei Sanitari opererà in composizione ridotta, a condizione che il numero di componenti (escluso il Presidente) non sia inferiore a 19. In caso contrario, si provvederà a nuove elezioni generali o, eventualmente, anche solo con riferimento alle categorie professionali non più rappresentate o rappresentate solo in modo parziale. In tale ultimo caso, i nuovi componenti resteranno in carica fino alla scadenza naturale del Consiglio dei Sanitari.

7. Il Consiglio dei Sanitari cessa le proprie funzioni al momento della nomina del nuovo Consiglio, a seguito delle elezioni indette per il rinnovo.

8. Le elezioni per il rinnovo del Consiglio dei Sanitari devono essere indette entro 6 mesi dalla scadenza del precedente, fermo restando quanto previsto al precedente capoverso 6.

6) Elettorato attivo

1. Hanno diritto al voto:

- i dirigenti medici, veterinari, sanitari (biologi, chimici, fisici, psicologi, farmacisti) e delle professioni sanitarie, in servizio presso l'Azienda ULSS n. 1 Dolomiti, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato alla data di svolgimento delle elezioni;
- i dipendenti dei profili delle professioni sanitarie infermieristiche, delle professioni tecnico sanitarie, delle professioni sanitarie della riabilitazione e delle professioni sanitarie della prevenzione, in servizio presso l'Azienda ULSS n. 1 Dolomiti, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato alla data di svolgimento delle elezioni;
- i medici di assistenza primaria (compresi i medici di continuità assistenziale), i pediatri di libera scelta e i medici specialisti ambulatoriali interni, titolari di incarico a tempo indeterminato presso l'Azienda ULSS n. 1 Dolomiti alla data di svolgimento delle elezioni.

2. Ciascuno elettore può esprimere il voto per un candidato della propria categoria professionale.

7) Elettorato passivo

1. Possono essere eletti, previa presentazione della propria candidatura:

- i dirigenti medici, veterinari, sanitari (biologi, chimici, fisici, psicologi, farmacisti) e delle professioni sanitarie, in servizio presso l'Azienda ULSS n. 1 Dolomiti, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato alla data ultima stabilita per la presentazione delle candidature;
- i dipendenti dei profili delle professioni sanitarie infermieristiche, delle professioni tecnico sanitarie, delle professioni sanitarie della riabilitazione e delle professioni sanitarie della prevenzione, in servizio presso l'Azienda ULSS n. 1 Dolomiti, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato alla data ultima stabilita per la presentazione delle candidature;
- i medici di assistenza primaria (compresi i medici di continuità assistenziale), i pediatri di libera scelta e i medici specialisti ambulatoriali interni, titolari di incarico a tempo indeterminato presso l'Azienda ULSS n. 1 Dolomiti alla data ultima stabilita per la presentazione delle candidature.

2. Ai fini della formazione delle liste, l'Azienda emette apposito avviso, dandone pubblicità mediante pubblicazione nella intranet e/o nel sito istituzionale aziendale e nel c.d. "Angolo del Dipendente".

3. Le candidature – secondo quanto verrà stabilito dall'Azienda – sono presentate con una delle seguenti modalità:

- in modalità telematica, compilando apposito modulo elettronico;

	REGOLAMENTO AZIENDALE	REG. n. 24
	Azienda ULSS n.1 Dolomiti	Ed. 2 Rev. 0 del 13/07/2022
	<i>Regolamento disciplinante le elezioni del Consiglio dei Sanitari</i>	5 di 7

- mediante consegna a mano all'Ufficio Protocollo (negli orari che saranno indicati) di apposito modulo compilato e sottoscritto o invio dello stesso all'indirizzo di posta elettronica certificata aziendale protocollo.aulss1@pecveneto.it.

4. Qualora le candidature valide presentate, con riferimento a ciascuna categoria professionale, siano in numero uguale o inferiore a quello dei componenti eleggibili, non si darà corso alle elezioni per la categoria interessata. In tal caso, coloro che hanno presentato la propria candidatura faranno parte di diritto del Consiglio dei Sanitari.

5. Qualora, con riferimento a ciascuna categoria professionale, non sia stata presentata alcuna candidatura valida, non si darà corso alle elezioni per detta categoria, che, pertanto, non sarà rappresentata all'interno del Consiglio dei Sanitari.

6. In carenza o assenza di candidature resta, comunque, ferma la facoltà dell'Azienda di procedere alla riapertura dei termini dell'avviso.

8) Commissione elettorale

1. Alle operazioni di voto è preposta una Commissione elettorale – nominata con deliberazione del Direttore Generale – composta da un rappresentante per ciascuna macro categoria professionale rappresentata nel Consiglio dei Sanitari, ovvero:

- un dirigente medico ospedaliero;
- un dirigente medico o veterinario o un medico convenzionato operanti in ambito territoriale;
- un dirigente sanitario;
- un dipendente dei profili delle professioni sanitarie infermieristiche;
- un dipendente dei profili delle professioni tecnico sanitarie, sanitarie della riabilitazione e sanitarie della prevenzione.

2. Le attività di supporto amministrativo alle operazioni della Commissione elettorale sono garantite dal personale dell'U.O.C. Affari Generali.

3. Per la validità delle sedute della Commissione elettorale devono essere presenti almeno 3 componenti.

4. Nella prima seduta, la Commissione elettorale elegge il proprio Presidente, con votazione palese, a maggioranza semplice dei votanti (metà più uno dei votanti).

5. Compete alla Commissione elettorale:

- predisporre, con l'ausilio dell'U.O.C. Gestione Risorse Umane e dell'U.O.C. Direzione Amministrativa Territoriale, l'elenco degli aventi diritto di voto, suddivisi per categoria professionale rappresentata nel Consiglio dei Sanitari;
- verificare i requisiti di eleggibilità di coloro che hanno presentato la propria candidatura;
- formare le liste elettorali, distinte per categoria professionale rappresentata nel Consiglio dei Sanitari, sulla base delle candidature pervenute e risultate valide;
- decidere su eventuali ricorsi;
- accertare il numero complessivo dei votanti e il risultato complessivo dello scrutinio delle votazioni;
- procedere alla proclamazione degli eletti, individuati in coloro che hanno ottenuto il maggior numero di voti nella propria categoria professionale e, a parità di voti, considerando eletto il candidato più anziano di età;
- qualora nessun candidato della categoria professionale abbia ottenuto voti o i voti siano andati a un numero inferiore di candidati rispetto agli eleggibili, graduare i candidati medesimi (tutti nel primo caso e coloro che non hanno ottenuto voti nel secondo) mediante sorteggio. I candidati primi sorteggiati andranno a far parte del Consiglio dei Sanitari.

	REGOLAMENTO AZIENDALE	REG. n. 24
	Azienda ULSS n.1 Dolomiti	Ed. 2 Rev. 0 del 13/07/2022
	<i>Regolamento disciplinante le elezioni del Consiglio dei Sanitari</i>	6 di 7

6. Delle operazioni effettuate dalla Commissione Elettorale sono redatti appositi verbali.

7. I componenti della Commissione elettorale non sono eleggibili e, quindi, non possono presentare la propria candidatura ai fini della costituzione del Consiglio dei Sanitari.

9) Liste elettorali

1. Le liste elettorali formate dalla Commissione elettorale sono pubblicate nell'intranet e/o nel sito istituzionale aziendale, di norma 10 giorni prima della data delle elezioni.

10) Votazioni

1. La data delle votazioni è stabilita dalla Direzione Aziendale.

2. Le votazioni sono effettuate a scrutinio segreto e avvengono distintamente per ciascuna categoria professionale rappresentata nel Consiglio dei Sanitari.

3. Al fine di ottimizzare la gestione dell'organizzazione logistica e delle operazioni di voto ed in linea con le indicazioni contenute nel Codice dell'Amministrazione Digitale di cui al D.Lgs. 7.3.2005, n. 82, e successive modifiche e integrazioni, le elezioni, di norma, avvengono con modalità di voto on-line (e-voting), previa individuazione della piattaforma più adeguata a cura dell'U.O.C. Affari Generali.

4. Gli elettori sono ammessi a votare mediante accesso alla piattaforma con identificazione personale. Ogni elettore riceverà, alcuni giorni prima della data fissata per le elezioni, all'indirizzo di posta elettronica aziendale o comunque comunicato all'Azienda, il link del portale e le credenziali di accesso. Ogni elettore potrà visualizzare solamente la lista della propria categoria professionale.

5. Il voto viene salvato in forma anonima e non sarà possibile risalire al votante.

6. Le operazioni di spoglio verranno effettuate a cura del seggio unico virtuale nominato dalla Commissione elettorale.

7. Nel caso non sia possibile effettuare le votazioni on-line:

- verranno allestiti seggi presso le varie strutture aziendali, individuate in rapporto al numero di votanti alle stesse afferenti;
- verranno costituiti più Uffici Elettorali, i cui componenti – un presidente e due scrutatori, di cui uno anche con funzioni di segretario – saranno designati dalla Commissione elettorale;
- il voto verrà espresso su scheda cartacea.

8. Agli Uffici elettorali è demandato il compito di curare il regolare svolgimento delle operazioni di voto e di effettuare le operazioni di scrutinio. Delle operazioni effettuate da ogni Ufficio elettorale deve essere redatto apposito verbale, da far pervenire alla Commissione elettorale.

11) Proclamazione degli eletti

1. terminate le operazioni di scrutinio, la Commissione elettorale, effettuate le verifiche sul regolare svolgimento delle operazioni di voto, procede a:

- accertare il numero complessivo dei votanti e il risultato complessivo dello scrutinio delle votazioni;
- proclamare gli eletti.

2. Come indicato al precedente punto 8, paragrafo 5:

- sono proclamati eletti coloro che hanno ottenuto il maggior numero di voti nella propria categoria professionale; a parità di voti, è proclamato eletto il candidato più anziano di età;
- qualora nessun candidato della categoria professionale abbia ottenuto voti o i voti siano andati a un numero inferiore di candidati rispetto agli eleggibili, la Commissione elettorale graduerà i candidati medesimi (tutti nel primo caso e coloro che non hanno ottenuto voti nel secondo) mediante

	REGOLAMENTO AZIENDALE	REG. n. 24
	Azienda ULSS n.1 Dolomiti	Ed. 2 Rev. 0 del 13/07/2022
	<i>Regolamento disciplinante le elezioni del Consiglio dei Sanitari</i>	7 di 7

sorteggio. Sono proclamati eletti i candidati primi sorteggiati.

3. I risultati sono pubblicati nell'intranet e/o nel sito istituzionale aziendale. Eventuali ricorsi possono essere presentati entro 5 giorni dalla pubblicazione dei risultati, mediante consegna a mano all'Ufficio Protocollo (negli orari di apertura) o invio all'indirizzo di posta elettronica certificata aziendale protocollo.aulss1@pecveneto.it, e saranno decisi dalla Commissione elettorale entro i successivi 5 giorni.

4. Terminate le suddette operazioni, il Presidente della Commissione elettorale provvede a comunicare i risultati finali alla Direzione Generale e a consegnare tutta la documentazione all'U.O.C. Affari Generali, che ne provvederà alla custodia.

12) Norma di rinvio

Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento, si rinvia alle norme di legge e regolamentari vigenti in materia.

13) Approvazione, prima applicazione e disposizioni finali

DOCUMENTO	EMESSO	APPROVATO	AGGIORNATO/ ARCHIVIATO DA	TEMPO DI CONSERVAZIONE
Regolamento disciplinante le elezioni del Consiglio dei Sanitari	Si veda frontespizio	Si veda frontespizio	U.O.C. Affari Generali	5 anni

Il presente Regolamento, approvato con delibera del Direttore Generale, entrerà in vigore dalla data di pubblicazione all'Albo online aziendale. Il Regolamento sarà altresì pubblicato sul sito Web aziendale.

14) Sintesi delle modifiche

Ed.	Rev.	Data	Descrizione modifiche
1	0	11.10.2019	1 ^a emissione con DDG n. 1404 dell'11.10.2019
2	0	13.07.2022	- Modificato l'Owner del processo - Integrata la composizione del Consiglio con un nuovo profilo (dirigente delle professioni sanitarie) - Dettagliati i profili delle categorie "personale infermieristico" e "personale tecnico sanitario" - Modificata la composizione della commissione elettorale - Inserita la modalità di raccolta delle candidature e di voto telematica - Modificate le condizioni per l'operatività del Consiglio in composizione ridotta